

Regione Basilicata  
APT Basilicata  
=====

Deliberazione del  
Direttore Generale  
=====

Data 29-06-2021

Atto N. 101  
=====

OGGETTO  
-----

Normativa in materia di emergenza  
epidemiologica da COVID-19.  
Nuove disposizioni  
sull'organizzazione del lavoro  
dell'A.P.T.  
=====

Cap..... Imp. n°.....  
€.....  
Creditore .....

Cap..... Imp. n°.....  
€.....  
Creditore .....

Cap..... Imp. n°.....  
€.....  
Creditore .....

Cap..... Imp. n°.....  
€.....  
Creditore .....

Cap..... Imp. n°.....  
€.....  
Creditore .....

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
DOTT.SSA ROBERTA LAURINO



REGIONE BASILICATA  
-----

AGENZIA DI PROMOZIONE TERRITORIALE - APT  
-----

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  
=====

L'anno duemilaventuno il giorno ventunove del mese di  
Giugno, nella sede dell'A.P.T. Basilicata, Matera, Via De Viti  
De Marco n. 9, l'Ing. Antonio Nicoletti – Direttore Generale, ha adottato  
la seguente deliberazione:

VISTO l'art. 10, comma 2, della L.R. Basilicata 04/06/2008, n. 7 e ss.mm.ii., con  
il quale è stata istituita, con decorrenza dal 01/07/2008, l'Agenzia di Promozione  
Territoriale (A.P.T.) quale organismo tecnico-operativo e strumentale della  
Regione Basilicata;

VISTO il D.P.G.R. n. 281 del 22/11/2019, con il quale il Presidente della Giunta  
Regionale di Basilicata ha nominato il Direttore Generale dell'Agenzia nella  
persona dell'Ing. Antonio Nicoletti;

VISTO lo Statuto dell'A.P.T. adottato con la deliberazione del Direttore Generale  
n. 30 del 22/09/2008 ed approvato dalla Regione Basilicata con la D.G.R. n. 1626  
del 22/10/2008;

VISTO il "Regolamento della Dotazione Organica e dell'Organizzazione degli Uffici  
dell'A.P.T.", adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 81 del  
09/12/2008 e successivamente modificato con le deliberazioni n. 176 del  
25/10/2010 e n. 279 del 09/12/2016;

VISTA la dotazione organica dell'A.P.T. adottata con deliberazione del Direttore  
Generale n. 80 del 24/04/2009 ed approvata dalla Regione Basilicata con D.G.R.  
n. 987 del 29/05/2009;

VISTO il bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020/2022, adottato con  
propria deliberazione n. 62 del 20/03/2020 e approvato dalla Giunta Regionale  
con D.G.R. n. 234 del 9 aprile 2020 e dal Consiglio Regionale con L.R. n. 13 del  
04/06/2020, di cui al BUR n. 54 (Sez. Speciale) del 05/06/2020;

VISTA la propria deliberazione n. 196 del 12/11/2020 di "Assestamento e  
variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2020 e pluriennale  
2021/2022", approvata dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 859 del 27/11/2020  
e dal Consiglio Regionale con D.C.R. n. 182 del 4/12/2020;

VISTA la L.R. 28/12/2020, n. 45 avente ad oggetto "Autorizzazione all'esercizio  
provvisorio del Bilancio della Regione Basilicata e degli Organismi e degli Enti  
strumentali della Regione Basilicata per l'esercizio finanziario 2021";

VISTA la propria deliberazione n. 279 del 31/12/2020 avente ad oggetto "Esercizio Provvisorio 2021";

VISTA la propria deliberazione n. 72 del 25/05/2021 avente ad oggetto l'adozione del bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021/2023, approvata con D.G.R. n. 439 dell'11/06/2021;

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165/2001 e ss.mm.ii. recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

VISTA la Legge 7 agosto 2015, n. 124 e ss.mm.ii. recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la Legge 22 maggio 2017, n. 81 e ss.mm.ii. recante "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato";

VISTA la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 3/2017 del 1° giugno 2017, emanata ai sensi dell'art. 14 della suddetta Legge n. 124/2015, con le allegate "Linee guida in materia di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro";

CONSIDERATO che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (COVID-19);

PRESO ATTO che, tra le misure urgenti adottate dal Governo in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per la durata dello stato di emergenza di cui alla suddetta deliberazione del 31 gennaio 2020, è stato previsto il ricorso alla modalità di lavoro agile di cui agli artt. 18 e ss. della Legge n. 81/2017 e ss.mm.ii., anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti e con assolvimento degli obblighi di informativa previsti dall'art. 22 della stessa Legge n. 81/2017 in via telematica, anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'I.N.A.I.L.;

CONSIDERATO che l'A.P.T. ha dato attuazione alle suddette disposizioni nazionali, introducendo il lavoro agile o *smart working* nella propria organizzazione del lavoro con deliberazione dello scrivente n. 61 del 18 marzo 2020;

CONSIDERATO altresì che le misure organizzativa adottate con la citata deliberazione n. 61 del 18 marzo 2020 sono state in seguito modificate, prima con la deliberazione n. 63 del 23 marzo 2020 e poi con la deliberazione n. 91 del 15 giugno 2020, per adeguarle all'evoluzione del quadro normativo nazionale e regionale in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

DATO ATTO che, al fine di assicurare il necessario supporto alla progressiva ripresa delle attività degli operatori economici operanti nel settore del turismo, con la citata deliberazione n. 91 del 15 giugno 2020 il lavoro agile è stato confermato, fino al 31 dicembre 2020, quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa di tutto il personale dell'Agenzia, con la sola esclusione dei dipendenti addetti alle attività da rendere necessariamente in presenza, individuate nelle attività del protocollo e del centralino;

RILEVATO che la sopra richiamata organizzazione del lavoro adottata dall'A.P.T. è risultata conforme anche alla normativa emergenziale sopravvenuta in materia di lavoro agile e, in particolare, alle disposizioni dettate dall'art. 263 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, dal Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020 e dai DPCM che si sono succeduti dal 24 ottobre al 3 dicembre 2020;

CONSIDERATO che, in relazione alla proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021 disposta con il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 convertito in Legge 27 novembre 2020, n. 159, con deliberazione dello scrivente n.

250 del 30 dicembre 2020 l'efficacia della suddetta organizzazione del lavoro è stata prorogata oltre il termine del 31 dicembre 2020 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, a norma dell'art. 87 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, in base al quale *"fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (...) il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001"*;

RILEVATO che se, da un lato, lo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato, da ultimo fino al 31 luglio 2021 con il D.L. 22 aprile 2021, n. 52 convertito in Legge 17 giugno 2021, n. 87, dall'altro lato la normativa in materia di lavoro agile o *smart working* è stata ulteriormente modificata dal legislatore nazionale per adeguarla all'evolversi della situazione sanitaria;

OSSERVATO infatti che: **(1)** a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 26 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, nella Legge 13 ottobre 2020, n. 126, l'**art. 87 del D.L. n. 18/2020** dispone adesso che *"Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (...) il lavoro agile è una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001"*; **(2)** a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 1, del D.L. 30 aprile 2021, n. 56, l'**art. 263 del D.L. n. 34/2020** dispone adesso che *"Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine (...) fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, in deroga alle misure di cui all'art. 87, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro (...), applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87 e, comunque, a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti ai cittadini ed imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente (...)"*;

CONSIDERATO che, in base alle sopra richiamate modifiche apportate alla normativa di riferimento, il lavoro agile non è più "la modalità ordinaria", bensì "una delle modalità ordinarie" di svolgimento della prestazione lavorativa delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, alla quale, peraltro, possono fare ricorso - ancora con le modalità semplificate di cui all'art. 87, comma 1, lettera b), del D.L. n. 18/2020 - a condizione di riuscire a garantire la regolarità, continuità ed efficienza dell'azione amministrativa ed il rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente;

RITENUTO, in considerazione della normativa sopra richiamata, di dover rivedere l'organizzazione del lavoro dell'Agenzia introdotta in base alla previgente normativa emergenziale, ritornando a privilegiare il lavoro in presenza;

CONSIDERATO, infatti, che è prevista una intensificazione delle attività lavorative con necessaria interazione da parte dei funzionari non solo per l'avvenuta ripartenza del settore turistico, ma anche per le azioni di prossima implementazione a seguito delle imminenti attività previste dal legislatore regionale nell'ambito dell'attuazione del programma di intervento "PARTI Basilicata - piano di azione per la ripresa del turismo in Basilicata" voluto dal Dipartimento regionale "Politiche di Sviluppo";

CONSIDERATO che il ritorno al lavoro in presenza consente in ogni caso di garantire la tutela e sicurezza dei lavoratori, in ragione, da un lato, del sempre più ridotto numero di dipendenti dell'Agenzia, peraltro distribuiti fra più sedi, e, dall'altro, dello scrupoloso rispetto da parte di tutti delle rigorose misure adottate dall'A.P.T. per il contratto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro;


DATO ATTO che, in base alla deliberazione dello scrivente n. 188 del 12 novembre 2020, Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. è la dott.ssa Adele Anna Schirosa nella sua qualità di Responsabile del Servizio "Risorse Umane";

DELIBERA

- 1) di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
  - 2) di disporre che, con decorrenza dal 1° luglio 2021, la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa dell'Agenzia di Promozione Territoriale - A.P.T. torni ad essere quella in presenza e che, fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31/12/2021, il lavoro agile in modalità semplificata, di cui all'art. 87, comma 1, lettera b), del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, sia limitato al personale che ne faccia motivata richiesta;
  - 3) di disporre, altresì, che a decorrere dal 1° luglio 2021 cessi l'efficacia della *"Direttiva recante misure straordinarie sul lavoro agile o smart working"* di cui alla deliberazione n. 91 del 15/06/2020;
  - 4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
  - 5) di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio *"Segreteria e Affari Generali"* per la prevista pubblicazione all'Albo pretorio *online* e al Servizio *"Risorse Umane"* per quanto di competenza.
-

Il Responsabile del Servizio "Risorse Umane"


(Dot.ssa. Adele Anna Schirosa)



Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge.

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Antonio Nicoletti)



La presente copia per uso amministrativo è conforme all'originale.



Il Funzionario incaricato

